

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4663 di Martedì 24 marzo 2020

COVID-19: linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili

Disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili".

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso e firmato con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca ? CISL e Fillea CGIL un "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili".

Il documento contiene le linee guida finalizzate a incrementare l'efficacia misure contenimento Covid-19 nei cantieri edili, e illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.

CANTIERI APERTI IN SICUREZZA

- Rilevazione della **temperatura corporea** del personale
- Rispetto della **distanza interpersonale**
- Utilizzo degli **strumenti di protezione individuale**
- Impegno a informare il datore di lavoro in caso di **sintomi influenzali**
- Mantenimento dell'**igiene giornaliera dei cantieri**
- **Sanificazione periodica** dei cantieri
- **Accessi contingentati** agli spazi comuni
- Esclusione dalle penali per le imprese che ritardano i lavori per **adottare le misure di contenimento da COVID19**

TESTO COMPLETO SU WWW.MIT.GOV.IT



Le indicazioni riguardano titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere ed è coerente con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0369] ?#>

Le linee guida sono composta da numerosi punti:

1-INFORMAZIONE

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

10. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Presentiamo il capitolo relativo alla "PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE" e inviamo i lettori alla lettura del documento integrale ai fini dell'aggiornamento informativo completo.

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei

locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca ? CISL e Fillea CGIL ? 19 marzo 2020 - "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" \(pdf\)](#)

[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regole per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri edili \(pdf\)](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it